This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 30PH L

CORSI

Memoria dopo l'udienza per s. e. la duchessa donna Enrica Ellis

1887

HARVARD
LAW
LIBRARY

S
ITA
919
COR

Digitized by Google

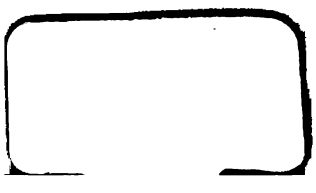

Digitized by Google

Onorevole
Sig. Am. Prof. Cav. Luigi Lucchini
Italy
511

R. CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

(SEDE DI RINVIO)

CAUSA

ELLIS-CAETANI

CONTRO

CAETANI

NOTE DOPO L'UDIENZA

PER

S. E. Duchessa Ellis-Caetani.

BIBLIOTECA LUCCHINI
5226
N. d' ord. 2449.
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

Corei, Tommaso

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IN SEDE DI RINVIO

Memoria dopo l'udienza

PER S. E. LA

DUCHESSA DONNA ENRICA ELLIS

Vedova del Duca D. Michelangelo Caetani

NELLA CAUSA DELLA MEDESIMA

CON S. E. IL

DUCA DON ONORATO CAETANI

BOLOGNA
SOCIETÀ TIPOGRAFICA GIÀ COMPOSITORI
1887.

$
ITA
919

Digitized by Google

C For Tx

DEC 20 1930

Digitized by Google

OSSERVAZIONI DI FATTO

Eccellenze

La natura della causa che si agita tra la Nobile Signora Duchessa Ellis e Sua Eccellenza il Duca Onorato Caetani, è tutta di puro diritto, nè richiede esposizione di fatto, tranne quelli strettamente necessari a formularla, nè vi hanno che fare fatti intimi di famiglia.

Questo sistema indicato dalla natura della causa, fù da noi scrupolosamente seguito nell' iniziare la lite avanti il Tribunale.

La difesa del Duca volle in prima istanza varcare il giusto confine nell' esporli. Entrò nelle pareti domestiche, ove la Duchessa era stata, sotto ogni rapporto, esempio di ottima moglie: narrò, e non esattamente, di un atto nullo, chiesto, e da lei rilasciato per compiacente condiscendenza, alla quiete domestica; atto, col quale le si faceva renunziare ai diritti successorï contro le disposizioni di legge: fece supporre ch' essa avesse affacciate pretese strane, cupidigia di denaro, e simili, per mezzo del suo incaricato, in un tentativo di liquidazione amichevole, mentre invece tutto era proceduto con quella delicatezza di modi, e correntezza che si conviene tra persone rispettabili.

Questo sistema dette i suoi frutti: si verificò il detto « calòmniez, calomniez il en reste toujours quelque chose ».

Digitized by Google

La Sentenza di prima istanza, senza averne, e non poteva averne, un fumo di prova, raccolse le insinuazioni sul modo col quale erano state condotte le trattative, e le riportò nella esposizione del fatto.

Sorpresi da questo sistema fu forza replicare anche sui fatti non pertinenti alle questioni della causa, e lo facemmo nella conclusionale di Appello a Roma.

Pareva che su tutti questi fatti dovesse ormai mantenersi il silenzio, molto più che le repliche mostrano alla evidenza quanto fosse stato contrario allo stesso interesse del cliente lo entrarvi, ed in specie quelli relativi alle trattative erano stati contestati al negoziatore pel Duca, il compianto Avvocato Tosi, ora defunto, ma allora vivente, nè egli aveva avuto da replicarvi.

Nell'attuale stadio della causa, in specie i difensori della Duchessa, si auguravano discutere questioni di diritto, e non insinuazioni di fatto.

Ed in verità la maggioranza della difesa avversaria seguì questo sistema; ma il più focoso, non il più prudente, degli oratori avversari, tornò a declamare sopra le solite insinuazioni di ogni maniera, alle quali noi non possiamo replicare in modo diverso da quello già fatto; onde su ciò non ci rimane che da pregare la Corte Eccellentissima a voler percorrere il fatto esposto nella Conclusionale alla Corte di Roma, ove troverà registrata la verità su quanto si è preteso di nuovo addebitare alla Duchezza.

A due sole circostanze ci sembra opportuno dare qui replica.

La prima è questa:

Il Duca Don Onorato, si dice, *vi ha dato* già sul patrimonio libero oltre 50000 lire e non siete contenta! Volete di più, e lo volete non rispettando la volontà del vostro defunto marito.

A questa declamazione replichiamo, con l'abituale nostra calma, che la sussistenza dei diritti non si misura

Digitized by Google

dalla loro importanza economica, ma dalla loro rilevanza giuridica.

Che monta se il comprendere o nò la metà del fidecommesso nel patrimonio libero di Don Michelangelo porta a più pingui resultati economici? Ciò dipende dalla larghezza del censo Caetani. Felici coloro che in queste contingenze hanno da retribuire ampie somme, dacchè più ampia è la parte che loro rimane!

Ma consegua dalla soluzione delle questioni che il patrimonio libero si accresca di migliaia o di centinaia di migliaia, ciò non influisce sul modo di risolverle.

Non siamo nè in tema di *quarta uxoria*, come erroneamente suppose il Tribunale di Prima Istanza, nè in tema di alimenti, questioni queste nelle quali la quantità retribuita ha influenza.

Siamo in termini di quota legittima, attribuita al coniuge da legge; e come sarebbe ridicolo dire ad un legittimario il quale ripetesse il suo diritto sopra un cespite non compreso nello stato patrimoniale: — avete avuto assai — così lo è facendo egual discorso al coniuge superstite.

Nè si dica che il Duca D. Onorato *ha data, o voluto dare* la somma determinata nelle trattative. Noi non discutiamo sulla di Lui generosità; ma siamo costretti a dire per la verità che la somma, qualunque sia, la dànno prima la legge (art. 812 e 820 Codice civile), e poi la vastità del patrimonio. Se quegli articoli del Codice non vi fossero l'avrebbe offerta spontaneamente? Vi è luogo a dubitarne. Ma su ciò non è qui luogo a discutere.

Si dice non rispettata la volontà del Duca Don Michelangelo perchè questi volle col suo testamento lasciare alla vedova il solo quartiere o trattamento, ed ora si pretende l'usufrutto legale sul patrimonio.

In verità codesta deduzione è abbastanza singolare! Omettendo di osservare che nel testamento vi è anche un lascito a favore dei poveri che fu recisamente negato, e

Digitized by Google

che quindi la volontà del defunto sarebbe stata prima violata dall'Erede, o non fu egli che licenziando la vedova dal quartiere che le era stato lasciato, non volle una seconda volta rispettare la volontà del testatore?

E poi ritenuto, come non può dubitarsi, che il marito non ha facoltà di togliere nè ridurre i diritti che gli art. 812 e 820 del Codice civile attribuiscono alla vedova, l'uso del quartiere e trattamento, se non doveva ritenersi come prelegato, poteva comprendersi nei diritti del coniuge superstite, non escuderli.

Si tenga pur conto della volontà del defunto; può supporsi ch'Egli volesse andare al di là dei poteri che gli conferiva la legge riducendo ciò che sarebbe spettato alla vedova; esso Duca che sapeva di lasciare all'Erede sette milioni di patrimonio libero, e forse due volte tanto col fidecommissario?

E poi quando si discusse sulla liquidazione del patrimonio libero, fù nemmeno accennata cotesta idea? Non era allora il tempo di affacciarla? Come addurla ora per rimproverare alla vedova di non avere rispettata la volontà del defunto che non si volle eseguire dall'Erede?

Del resto su tutta questa eloquenza avversaria ad effetto non vi è luogo ad occuparsi ulteriormente dopo che il più calmo estensore della conclusionale avversaria, pur con qualche puntura facilmente perdonabile alla difesa, ritiene in sostanza con noi che tutti questi fatti non appartengano alla causa, omettendo solo di rilevare che non gli avevamo tratti in campo noi, testimone la nostra conclusionale di prima istanza, ma i suoi colleghi.

La seconda circostanza sulla quale vogliamo fermarci, si riferisce all'addebito di avere mostrato poco ossequio alla Corte Suprema di Roma attaccandone vivamente i motivi.

E crediamo utile replicarvi perchè noi abbiamo la convinzione di avere invece avuto ogni maggiore ossequio

Digitized by Google

ad una magistratura rispettabilissima, com'è dover nostro averla per tutte le magistrature, ancorchè si tratti di un Pretore o di un Giudice conciliatore.

Certo, quando si lesse quel giudicato ci destò, non esitiamo a dichiararlo, non comune sorpresa; ma, tanta è la deferenza che abbiamo a quell' illustre consesso, che il primo sentimento fu che si potesse avere errato noi, comunque fosse remoto codesto dubbio, sì per l' accuratezza dello studio che vi avevamo portato, sì, e molto più, per l' autorità indiscutibile dell' illustre Senatore Auriti che aveva concluso in favor nostro. Tuttavia l' ossequio alla Corte Suprema ci destava il dubbio; e fu allora che diffidando di noi stessi volemmo consultare i più dotti romanisti, perchè ci dessero *imparziale e ciascuno separatamente, e senza che l' uno sapesse dell' altro,* il loro parere, pronti a ricrederci ed a consigliare la Duchessa a desistere, se i responsi della scienza ci fossero riusciti contrari.

Così si ebbero i pareri concordi di tre illustrazioni della scienza del Diritto Romano, i Professori Serafini, Alibrandi e Ruggeri, pareri che sono sotto gli occhi della Corte Eccellentissima, ai quali si aggiunse la opinione, da noi non richiesta, di un' altra illustrazione della scienza, il Professore Scialoia. Il quale, per quanto la difesa avversaria procuri per eliminarne la rilevanza darsi l' aria di averlo favorevole, lo è invece all' assunto nostro.

A tutti sembrò non sostenibile quanto era stato detto e ritenuto dalla Corte Suprema; ciascuno vi pose quella maggiore o minore vivacità che dipende, in parte, dal carattere personale, e più dall' affetto alla scienza quando chi la professa con pienezza di convinzione, trova che non ne sono osservati i precetti.

In ciò non esiste offesa alla suprema magistratura, la quale certo non si ritiene essa stessa infallibile, visto che taluna volta torna ed esaminare i propri responsi ed a cambiarli.

Digitized by Google

Se gli avversari sono usi elogiare le Sentenze che riescono loro contrarie non sappiamo che dire. Noi, quando siamo convinti che non sono giuste, costumiamo criticarle per ottenere da una nuova magistratura che giustizia sia fatta.

Nè il magistrato criticato, tranquillo di aver giudicato secondo coscienza, si occupa delle nostre critiche più o meno vivaci.

E se tra i nostri contradittori vi è chi mostra sdegno focoso per le censure alle sentenze che gli giovano, non diremo che cotesta è strategia difensiva troppo manifesta per puntellare un edifizio in rovina, ma augureremo a cotesto oratore un' arte maggiore nel nasconder l' arte.

Ma su ciò *sat prata bibere.* — Passiamo piuttosto alle questioni.

Digitized by Google

Parte prima

Signori della Corte,

Una breve replica, dopo alcuni giorni di quella ampia e solenne discussione, non può essere che calma, e non può concernere che le serene ragioni del diritto. Alcune non sempre temperate parole degli avversarii farebbero giustificata in noi una certa vivacità nel rispondere, ma la importanza delle quistioni giuridiche è superiore ad ogni altra cosa.

Un punto nel quale le due parti contendenti consentirono mirabilmente fu la necessità di trovare nel diritto romano le regole del giure fidecommissario; imperocchè è vero che i fedecommessi ebbero la vita loro più completa nelle epoche di mezzo, quando l'invadente germanesimo era terreno propizio per i vincoli alla proprietà privata, ma è pur vero che niuna nuova legge venne ad occuparsi di questa istituzione, e che tanto i dottori quanto le Rote fondarono i loro responsi sopra i testi romani; l'*ius receptum* vissuto fino alla rivoluzione francese, e a Roma fino al 1871, fu perciò uguale al diritto classico romano.

Eravamo adunque concordi nella legge da applicare; e voi, signori della Corte, vi sarete meravigliati nel vedere che eravamo concordi anche sopra un altro punto, cioè sopra il concetto che domina tutti i fedecommessi, imperocchè da ambedue

Digitized by Google

le parti si sostenne essere nella materia fidecommissaria sovrana la *voluntas testatoris*. È infatti il fidecommesso una forma di nomina di erede, la quale è atto spontaneo del testante, ed è perciò naturale che dai suoi desiderii prenda vita e figura: il che le Pandette ripetono in mille luoghi, ora dicendo doversi *iudicio defuncti satisfacere*, ora prescrivendo restituirsi la eredità *uti testator rogavit*, ora ricorrendo alla volontà testatrice per dirimere, interpretandola, le controversie sorte dopo. Lo stesso senato consulto Trebelliano, le cui testuali parole sono riferite nella legge 1 Dig. XXXVI. 1, diceva dover gli eredi in tutto comportarsi *uti rogati essent (1)*. Ed è molto interessante vedere in qual modo Scevola cercasse di risolvere un dubbio, che è menzionato nella legge 41 § 12 Dig. XXXII: dopo essersi posta chiara la specie di fatto, si domandò *an secundum voluntatem defunctae id fecisse videretur*, mostrando con ciò che il giure fidecommissario è illuminato non tanto da regole prestabilite quanto dalla volontà dell' istitutore. Ed anche voi, o signori della Corte, adopererete il metodo di Scevola: per risolvere se Don Michelangelo, restituendo *undici* anni prima di morire, abbia restituito bene, voi esaminerete *an secundum voluntatem defuncti id fecisse videretur*. Lasciamo per ora da parte i testi, e vediamo adunque qual fosse questa volontà, ricercando in genere che cosa si voglia da chi fonda un fedecommesso, ed in ispecie che cosa abbia voluto la venerata memoria del Duca Guglielmo Caetani nell' anno 1516. La ricerca generale è molto semplice: quando il testatore pone una condizione all' obbligo del restituire, è evidente ch' egli non vuole che si restituisca prima, altrimenti avrebbe potuto fare a meno di rendere l' atto condizionale. E l' incarico del restituire *post mortem gravati* non è altro, in materia testamentaria, che una condizione: prima di tutto perchè l' incertezza dell' evento consiste non nella morte, che di certo verrà, ma nell' individuo che sarà primo chiamato quando il gravato muore; e inoltre perchè è teoria romana doversi nei testamenti considerare condizione il *cum morietur*, come dice la

(1) La L. 16 Cod. VI 42 dice: *in fideicommissis voluntas intuenda est.*

Digitized by Google

legge 75 Dig. XXXV. 1, e la legge 4 Dig. XXXVI. 2. Nè a ciò osta quello che disse il Mancini e aveva già accennato il Ceneri, che cioè nei fedecommessi *primogeniali* non è incerto ma è certo chi deve succedere, e che perciò non vi è quella possibilità di danno, la quale è un altro argomento corroborante la nostra tesi: dirò dopo di questo secondo concetto, come pure mostrerò dopo che *non è vero* il fedecommesso Caetani essere puramente primogeniale, e su ciò richiamerò vivamente l' attenzione della Corte; ma per ora mi basta osservare che la certezza del successibile necessaria a togliere l' elemento condizionale e il danno possibile dev' essere *individuale,* o come dicevano gli scolastici *in specie* e non solo *in genere suo;* cioè a dire che non è sufficiente sapere che il chiamato sarà certo un *filius ex filio,* ma bisognerebbe che fosse pur certo quale *nominatim* sarà tra i discendenti quello che, vivendo quando muore il gravato, riceverà l' eredità. Così intendevano la cosa i dottori medioevali, i quali ricordavano che, dovendosi scrupolosamente osservare la volontà testatrice, ed avendo questa posta la condizione del *cum morietur*, in un solo caso può farsi la prematura restituzione, quando cioè vi è *un solo* fidecommissario senza sostituti. Il Salgado (Lab. cred. II. capo XV, numero 69) dice che la legge 12 Codicis de fedeicommissis si applica **quando solus aderat unus fideicommissarius, non tamen quando adest substitutus**. E nei fidecomessi primogeniali esistono i sostituti? esistono in infinito. Il Molina (*de primog. origine* II capo IV n. 28) ripete che non si può restituire prima della morte *ubi substitutus datus fuerit.* Il Peregrini (*de fideicommissis* II, 51) esamina tutti i testi romani, e ne conclude che basta l' esistenza di sostituti perchè *ante casum mortis non posse restituere.* Ora tutti i fedecommessi progressivi sono di più gradi: dunque hanno sostituti; dunque non è certo chi nominatamente debba succedere, se non quando è avvenuta la morte del gravato. É quindi specioso l' argomento avversario che nei fedecommessi primogeniali l' anticipata rinunzia non turba il corso naturale del patrimonio; ma il testatore ha voluto non solo che il fedecommesso rimanga in famiglia (*fedecommesso conservativo*), ma

Digitized by Google

inoltre che tra i discendenti primogeniti lo goda colui che è il più prossimo *nel momento* della morte del gravato (*fedecommesso restitutorio*). Forse non ha l' illustre Mancini ricordato che il fedecommesso Caetani non era solo conservativo, ma anche restitutorio, come dicevasi dài dottori; se fosse stato solo conservativo, allora sono con lui nel dire che rimane il patrimonio nei discendenti primogeniti anche se si restituisce ante mortem; ma come il nostro fedecommesso è restitutorio, così il testatore volle che la morte decidesse **cui restitueretur.** Una restituzione prematura è a così dire un suicidio giuridico, sovvertitore della legge istitutiva. E qui osservi la Corte le parole del celebre Gifanio (*Explan.* 1614. II p. 155), il quale diceva che la ragione della legge 12 Codicis de fideicommissis *haec est quia is, cui fideicommissum restituitur, sit SOLUS nullumque habeat sibi substitutum* (1)

A ciò che si è detto sulla natura condizionale del cum morietur aggiungasi quest' altra osservazione: se fosse vera la teoria contraria che si può sempre restituire ante mortem, vorrebbe dire che la condizione *cum morietur* è identica a quella *cum volet.* Ora dire *restituirai quando morrai* e dire *restituirai quando vorrai* è possibile che sieno una stessa cosa? Il senso più ingenuo della parola ripugna a ciò; e inoltre nella legge 41 §. 13 Dig. XXXII Scevola fa il caso di un fedecommesso da restituirsi *cum volet* e gli dà una risoluzione *diversa* da quella data nel §. precedente per quella fattispecie di Seio e di Appia. Il giurista Claudio soggiunge che il *cum volet* ha di comune col *post mortem* questo solo, che il fiduciario può aspettare a volere fino alla morte; ma altra cosa è dire il contrario, che cioè la condizione *post mortem* sia identica alla *cum volet.*

La volontà dell' istitutore ha una particolare importanza e significazione nei *fedecommessi primigeniali* del medio

(1) All' Udienza gli avversarii hanno citato per se *Donello* e *Baldo*: ora mi piace invitare la Corte a confrontare questi due passi: Donello, *de iure civili* VII, 20, 22 e Baldo *comm. in cod.* p. VI-XI. Si vedrà che questi scrittori ammettevano la restituzione prematura nei fedecommessi *a un solo grado,* e la negavano in *quelli a più gradi.* Il fedecommesso Caetani era di uno o di più gradi?

Digitized by Google

evo. Si è asserito ex adverso che anche i Romani li conoscevano, ma ciò *non parmi esatto:* i Romani conoscevano e permettevano unicamente il fedecommesso a più gradi, che in pratica era poco usato. Ulpiano (L. 1 §. 8 D. XXXVI. 1) fa il caso di due sostituzioni; Giustiniano (§. 11 Inst. II, 23) dice che si può pregare colui, *cui aliquid restituitur,* di *restituere alii,* e più tardi (Novella CLIX) pose gravi limiti alle istituzioni progressive. Null'altro vi si trova, e l'elemento della *primogenitura* è del tutto medioevale. Diceva adunque bene il Serafini (*Parere* p. 54) che vi è profonda differenza tra il fiduciario del diritto romano e il fiduciario delle epoche di mezzo*:* quegli è un trasmissore dell'eredità ad una persona incapace, è cioè una specie di *esecutore testamentario,* e lo scopo del testatore è che l'eredità vada libera al fidecommissario; invece nel medio evo il fiduciario è nello stesso tempo un fidecommissario, il quale deve non *trasmettere* ma *godere.* Il Mancini ha fatto il paragone tra i feudi e i fedecommessi, osservando che il vassallo poteva restituire (si diceva *refutare*) prima della morte. Ma il paragone, che per altri rispetti è vero, non sembra tale in questo rincontro, perchè il feudo era restituito *non* al figlio o all'agnato ma al *dominus,* mentre il fedecommesso era un patrimonio di cui era *dominus* durante la vita lo stesso restituente. Infatti la *refutatio feudi* è permessa in molti testi delle *consuetudines feudorum* (II, 14 e 26), ma sempre il feudo tornava *ad dominum;* e si noti bene che l'aguato pregiudicato avea diritto alla rivocazione, ma quando? non subito, sì bene **alla morte del refutante** (II, 39 e 49). Aggiungasi un'altra osservazione che ha espressa molto bene l'Alibrandi (*Parere* p. 25): nei fedecommessi medioevali ogni chiamato non ha nulla da restituire, ma ha un dominio ad vitam che, morto lui, va *ipso iure* al prossimo aguato; la parola *restituere* è male usata per il medio evo, perché non è il chiamato che restituisce, ma è la eredità che con la sua morte passa *ex se* nell'erede successivo. Ogni investito non *può* restituire prima, perchè non *deve* restituire dopo, la restituzione avvenendo da se: egli è un donatario *ad tempus vitae.* Questa forma di donazione non

Digitized by Google

definitiva, nulla nel diritto romano classico (*Fragm. Vat.* 283), permessa da Giustiniano (L. 2. Cod. VIII, 55), fu una istituzione medioevale, e fu *l'essenza* dei nuovi fedecommessi. L'erede o donatario fidecommissario non poteva alienare i beni: restituendoli ante mortem, fosse pure al prossimo successibile, *li avrebbe alienati.* Sopra questi concetti, che il tempo mancò per svolgere all'udienza, vorrà l'eccelsa Corte fermare la propria attenzione.

Questo che si è detto vale per la volontà dell'istitutore considerata in genere: consideriamola ora in ispecie, cioè nel nostro fedecommesso Caetani. Basta leggere le parole dell'atto del 1621 per convincersi che si volle istituire uno dei soliti fedecommessi usati in quel tempo: *omnia bona irrevocabiliter donarunt cesserunt et translaverunt post mortem eiusdem..... pro honorificentia et decore domus atque familiae.* È evidente l'intento dell'istitutore: ogni primogenito Caetani è per tutta la vita padrone del patrimonio, e dopo di lui, *senza che egli lo restituisca,* esso passa ai successivi in virtù della legge di istituzione, e non per atto individuale (come era nel diritto romano) del fiduciario. Ripeto quello che dissi all'udienza: se tornasse in vita il duca Guglielmo egli direbbe che voleva che ogni chiamato *godesse* i beni e non già prematuramente li restituisse. Sono calzanti e solenni queste parole dell'Alibrandi (*Parere* p. 26): *come si fa a dire che era secondo l'intento dei fondatori che Don Michelangelo in vita restituisse il patrimonio fedecommissario a Don Onorato, mentre in fondo gli istitutori non lo avevano incaricato di nulla, ma soltanto gli avevano trasmesso un dominio temporaneo?*

Se adunque la eccellentissima Corte ne farà una questione di volontà, e si domanderà con Scevola *an secundum voluntatem defuncti id fecisse videretur,* dirà che il duca Guglielmo voleva che ogni chiamato *godesse* e non già *restituisse,* perchè la restituzione era fatta non dall'investito ma in ispiritu dai fondatori stessi. Don Michelangelo morendo non avrebbe restituito nulla, perchè il fedecommesso andava da se ad Onorato; egli che non *doveva* restituir nulla alla sua morte, non *poteva* restituire in vita.

Digitized by Google

Poche parole è ora necessario dire sopra i testi romani, che furono tanto tormentati dall' acutezza degli illustri avversarii. Anzi tutto un po' di statistica: i testi *principali* a nostro favore che negano validità alla restituzione prematura sono *tre,* cioè:

Legge 10 Dig. XXXVI. 1.
» 41 §. 12 id. XXXII.
» 114 § 11 id. XXX.

I testi *unici* a favore degli avversari sono *due,* cioè:

L. 12 Cod. VI. 42.
» 19 Dig. XLII. 8.

Col che si mostra qual sia il segreto del sistema avversario di difesa: si è infatti voluto mostrare che la seconda serie di testi conteneva la *regola* e la prima serie conteneva l' *eccezione,* e quindi quella e non questa doversi qui applicare. Ma quale è il criterio ermeneutico per dire che tra due testi contrarii uno dà il principio generale e l' altro considera un caso speciale? Questo criterio è uno solo: vedere cioè da quale parte si trovino elementi di fatto così influenti e particolari, che ne rimanga alterata la regola comune. Su questo terreno devesi condurre la ricerca. Prendendo prima di tutto la L. 12 Codicis de fideicommissis, che ci hanno detto essere per noi il punctum pruriens, è da notare non come argomento certo ma come semplice *dubbio* che, sebbene tutti i manoscritti latini del codice dicano *posse satisfacere* (1), pure nel sommario tipucitiano (τί πρῦ κεῖται) dei Basilici (ediz. Heimbach IV, 351, colonna seconda) è detto *non potest.* Per chi pensa all' importanza che i Basilici e i suoi sommarii ebbero per alcuni secoli anche in Italia, e ricorda che ebbero valore di diritto vigente, il dubbio sopra accennato può togliere non poco di autorità alla costituzione di Filippo. Ma si prescinda pure da ciò: ivi si dice che se l' *iudicium defuncti* permette che si restituisca prima e se questo restituire non è andar contro ma è *satisfacere*

(1) È noto che i manoscritti latini del codice sono tutti non anteriori al secolo XI.

Digitized by Google

alla volontà del testatore, lo si può fare. Non è questa un' applicazione del principio che in ciò regna la voluntas testatoris? Si trattava di una donna *(rogatam)* la quale forse era la madre che dovea dare l' eredità ai figli: il marito ha voluto assicurarle un usufrutto generale e vitalizio; ma se essa preferisce avere il capitale invece che i frutti *(quarta retenta)* oppure rinuncia a tutto *(quarta omissa),* può farlo, perchè il marito avea posto la condizione *cum morietur* non per stabilire un ordine di successibili, ma per favorire la propria consorte. Vorrebbero gli avversarii estendere questo caso a tutti gli altri: è egli possibile? È un caso comune o eccezionale? Ecco l' *unico* punto di questione. I fedecommessi medioevali, vere istituzioni *permanenti* e *perpetue,* possono assimilarsi a un fidecommesso a un solo grado e costituito solo per dar vantaggi alla moglie, ai quali ella può rinunciare? Evidentemente che no. E infatti quella legge è un rescritto dato dall' imperatore Filippo nell' anno 244 di Cristo, e che presuppone una domanda a lui indirizzata: se fosse stato un caso comune che bisogno c' era di consultarlo? È vero che l' imperatore rispose *explorati iuris esse,* ma questo voleva dire non già che la fattispecie fosse già avvenuta e così risoluta, ma che la decisione si ispirava alla volontà del testatore e che era *explorati iuris* ricercare tale volontà. La legge contiene due parolette di grande importanza per noi, che la *Memoria* avversaria (p. 8) ha tolto nel trascrivere il testo, con mia somma meraviglia; quelle due parolette sono *si voluerit* e accennano a questo concetto: siccome il fiduciario poteva aver la quarta in frutti (L. 18 §. 1 Dig. XXXV. 2), così può darsi che i figli desiderassero che la madre li raccogliesse, per avere poi essi l' *intiero* capitale. Ora l' imperatore col dire *omissa si voluerit* indica che la donna non è obbligata a rinunciare alla quarta, ma può farlo solo se lo vuole, e che perciò può anche *quartam retinere* perchè il marito non ha posto il *cum morietur* acciocchè si soddisfi in frutti, ma solo per favorirla; perciò può rinunciarvi, e perciò, *anche* prendendo la quarta in capitale, *satisfacit iudicio defuncti.* Tutte queste considerazioni mostrano che la fattispecie (e l' imperatore risolveva una *concreta* fattispecie)

Digitized by Google

era tale che la volontà del defunto, che era *explorati iuris* il rispettare, mostrava permettere una rinuncia anticipata. Ma nei fedecommessi primogeniali nobileschi del medioevo c' e tale volontà? un' istituzione *sociale,* come essi appunto erano, può ridursi al caso particolare di quella donna che fece ricorso all' imperatore Filippo? Posta così la cosa, una risposta affermativa non è ammissibile.

Si può andare anche più in là: suppongasi pure che dire semplicemente *restitues post mortem tuam* voglia dire *restitues cum voles,* cioè *tu non sei obbligato ma puoi restituire l' eredità prima della morte.* Ma tutto ciò vale quando il chiamato è, come dicevano i dottori mediovali, *unus et certus* cioè un solo e nominatamente designato; ma quando il momento della morte determina il *cui restitueretur* allora è come se il testatore avesse detto: *se alla tua morte Tizio vive restituisci a lui, e se ti è premorto restituisci a Sempronio,* nel qual caso il fiduciario non può mai sapere chi sarà il chiamato, e perciò lui non può mai restituire: la restituzione avviene, dopo la sua morte, in virtù del diritto e come se la facesse la mano dell' istitutore. Nè punto rileva che il fedecommesso sia primogeniale: è infatti vero che quando l'eredità passa di primogenito in primogenito va in sostanza a finire, come diceva il Mancini, a colui che il testatore voleva; ma è pur vero che intanto *passa* per mani che il testatore non avea chiamato. Suppongasi che per sfortuna Don Onorato fosse *premorto* a Don Michelangelo: è vero che il patrimonio andava a Don Leone, ma è pur vero che per alcuni anni Don Onorato lo avrebbe avuto in forza della prematura restituzione, mentre egli, finchè viveva il padre, non aveva mai avuto quella *vocatio* che genera la capacità fidecommissaria. Al che se si aggiunge ciò che dirò fra poco, che cioè quello Caetani non era un fedecommesso primogeniale *puro,* si vede più chiaramente come siasi violato l' *indicium defuncti.* La Cassazione Romana ha interpretato la legge 12 Codicis in un modo che non ci peritiamo di chiamare *erroneo,* se ci è lecita la parola: essa dice che questa legge *provvede alla restituzione anticipata nel sistema nuovo giustinianeo* quando cioè ogni restituzione por-

Digitized by Google

tava il trasferimento delle azioni, e che invece la contraria legge 10 Dig. ad S. C. Treb. (XXXVI. 1) ammetteva la restituzione dei beni e negava *solo* il passaggio delle azioni. Non so se sia possibile dire in così poche parole un numero maggiore di cose non vere. Anzi tutto la costituzione di Filippo fu scritta nell' anno 244 di Cristo, e invece l' estensione del S. C. Trebelliano a tutti i casi, cioè l' effetto in *ogni* restituzione di trasmettere le azioni, fu una novità di Giustiniano nel-' anno 533, cioè *duecento ottanta nove* anni dopo (§. 7 Inst. XXIII, 2); dunque la costituzione di Filippo sorse ed ebbe valore quando era ancora possibile una restituzione senza passaggio di azioni, e perciò non può in questo elemento trovarsi il segreto per accordare la L. 12 Codicis con la citata L. 10 Digesti. In secondo luogo se è vero che ai tempi di Gaio (II 254-257) il S. C. Trebelliano applicavasi solo quando fosse stata lasciata la quarta, è pur vero che in seguito e ai tempi di Paolo (*Rec. Sent.* IV, 3, 2) nel caso che, non lasciata la quarta, il fiduciario *eam retinere nolit* la restituzione facevasi non col S. C. Pegasiano ma col S. C. Trebelliano, e l' illustre **Scialoja** (nel lavoro che uniamo alle memorie nostre, p. 49) lo ha mostrato stupendamente. Ora da ciò nasce che nel caso della costituzione di Filippo potea darsi che si applicasse il S. C. Pegasiano, ma poteva pur darsi che si dovesse applicare il S. C. Trebelliano, e quindi dal concetto del passare o non passare le azioni non può trarsi argomento a conciliare la L. 12 Codicis con la L. 10 Digesti. E finalmente non regge quello che la Corte Suprema ha detto circa la L. 10 Digesti, che in essa si neghi *non* la restituzione *ma* il passaggio delle azioni, perchè il caso ivi fatto era un caso da considerarsi col S. C. Trebelliano, e Gaio dicendo *actiones non transferuntur* vuol dire che non si può in niun modo restituire, ed egli stesso soggiunge *non ita hereditas restituitur*. Evidentemente Gaio considera un caso nel quale fu lasciata la quarta e nel quale perciò si applica il S. C. Trebelliano: la questione era il restituire ante diem, e Gaio dice che non passano le azioni non per dire che possano passare i beni, ma per dire che non si può restituire. La cassazione romana dice che la Legge 10 Digesti *non nega*

Digitized by Google

l'efficacia della restituzione anticipata e soltanto non le accorda il beneficio del trasferimento delle azioni; ma questa asserzione erronea non ha bisogno di essere combattuta, quando si è già mostrato che nella L. 10 Digesti la frase *actiones non transferuntur* è usata per dire che la eredità non può restituirsi, perchè nota bene lo **Scialoja** (*l. c.* p. 47) che queste parole si trovavano proprio nella dicitura del S. C. Trebelliano (L. 1 §. 2 D. XXXVI. 1). L'**Alibrandi** (Parere p. 7) osserva che restituendo anticipatamente si sarebbero trasferiti i singoli beni ma non la eredità, e a titolo di donazione e non di fedecommesso, e soggiunge: *sicchè se Gaio dice « actiones non transferuntur » significa che « hereditas ex causa fideicommissi restituta non est »*. Il **Serafini** (Parere p. 44) tratta magistralmente questa parte e dice: *il passare i beni o le azioni dipende dal potersi applicare il S. C. Pegasiano o il Trebelliano, e l'applicare questo o quello non dipende dal restituire ante diem o post diem ma dal lasciare o no la quarta.*

Si è citata ex adverso una sentenza della Corte Bolognese del 2 Dicembre 1865 nella causa Gamba, quasi che il caso fosse simile e la decisione a noi contraria; per ciò che riguarda i testi romani la Corte venne in sostanza a dire che l'investito può donare in suo pregiudizio il godimento che avrebbe potuto averne, e che la rinunzia anticipata *non toglie* nei futuri chiamati il diritto a rivocarla: col che si dice che la rinunzia non fu fatta *iure,* altrimenti la Corte avrebbe dimenticato che *qui suo iure utitur nemini facit iniuriam* (1).

La seconda legge citata dalla parte contraria è la L. 19 D. XLII. 8, che incomincia con le parole *patrem qui non expectata:* ivi è detto che può restituire prima di morire e che i creditori non possono lagnarsene. Si è soliti dire che in questa fattispecie il padre era stato istituito dalla moglie erede con l'obbligo di restituire il patrimonio ai figli *post mortem*

(1) La sentenza, che diede luogo a quella di appello del 1865, era stata fatta dall'illustre Ceneri, allora magistrato ed ora nostro avversario: ed é con piacere che vi ho letto accettati molti di quegli argomenti, che oggi adduciamo in nostro favore.

Digitized by Google

suam: ma quest' ultima condizione, che potrebbe pure essere, non risulta dal testo e non è necessario di supporla. Una madre voleva che il marito restituisse ai figli che aveva sotto patria potestà: era per ciò sottointeso che tale restituzione avvenisse quando i figli fossero emancipati. L' emancipazione avveniva alla morte del padre, ma se costui *non expectata morte* li emancipa e poi restituisce, non è già che *restituisce prima* ma *emancipa prima:* la restituzione non avviene ante condicionem, ma a condizione avverata; il padre non anticipa il restituire, ma affretta l' avverarsi della condizione dell'emancipazione. Il lamento dei creditori non si riferiva alla restituzione, che fu fatta bene, ma all' *omissa ratione Falcidiae.* Così le parole *fidem ac pietatem secutus,* che ripetono volentieri gli avversarii, *non* concernono l' aver restituito prima, *ma* l' aver rinunciato alla porzione Falcidia. *Dunque la legge 19 non riguarda l' anticipata rinunzia.*

Qui si esauriscono i testi contrarii: vengono ora i nostri sui quali abbiamo già in iscritto e a voce detto abbastanza. Ma ancora un' osservazione: ci si disse che questi nostri testi contenevano casi eccezionali, ma è tanto poco vero che la L. 10 D. XXXVI, 1 non contiene caso di sorta, essendo una regola che Gaio esprime in modo generale, senza riferirsi ad alcuna fattispecie.

Merita piuttosto che si consideri un concetto non sempre chiaro: quello del danno. Da prima avevano sostenuto che per annullare una rinunzia anticipata fosse necessario una danno *reale*, ma la scienza avversaria ha riconosciuto l' erroneità di questa opinione ed ha ammesso bastare il danno *potenziale.* Siamo adunque su questo punto di accordo, e la ricerca è se nella specie potea esservi danno. A questo proposito hanno asserito non essere mai possibile il danno nei fedecommessi primogeniali, perchè il patrimonio va poi a finire a colui che vi ha diritto. E vero: ma l' andare a finire a costui non toglie che con anticipate rinunzie possa godersi, sfruttarsi, dilapidarsi da chi non fu mai vocatus, per essere premorto. Vi è dunque possibilità di danno, imperocchè il fedecommesso primogeniale non è solo *conservativo* ma anche *restitutorio.* Di più: il

Digitized by Google

fedecommesso Caetani non era primogeniale puro. Si ricordi infatti che l'atto di fondazione stabiliva doversi nel caso di morte dell'investito senza figli restituire alla femmina *nata maior* e prossima al defunto. Guardisi allora che cosa poteva avvenire:

Restituzione post mortem.			*Restituzione ante mortem*		
primog.		femm.	primog.		femm.
A	—	M	A	—	M
+ B	—	N (vocata)	+ B	—	N
+ C	—	O	+ C	—	O (vocata)

A è padre di B e fratello di M; B padre di C e fratello di N; C fratello di O; e supponiamo che B e C premuoiano ad A.

Se A non ha restituito, è evidente che alla sua morte la *foemina nata maior et proximior defuncto* (1) è N.

Se A restituì anticipatamente a B e B a C, quando C muore la chiamata al fedecommesso è O.

Dunque il patrimonio va a N o a O secondo che non si restituì o si restituì ante mortem. È quindi evidente la possibilità del danno nel fedecommesso Caetani (2).

Ed ora una risposta all'argomento che gli avversarii hanno tratto dall'essere il *cum morietur* una condizione. La restituzione anticipata, essi han detto, è fatta con la condizione sospensiva che il rinunziante premuoia al rinunziatario; quando premuore, si avvera la condizione e, retroagendo, purifica e convalida la restituzione. Prima di tutto cotesta eccelsa Corte ci insegna che bisogna esser molto cauti nel parlare di questo retroagire delle condizioni, tanto più se ci si riferisce al diritto comune e al diritto romano: su questo dubbio non insisto,

(1) Son parole dell'atto del 162).

(2) È naturale che il patrimonio non avrebbe mai potuto tornare a Don Michelangelo nè *iure reversionis* nè *iure novae successionis*, perchè come rinunziante *pro mortuo habebatur*. A ciò che è detto nella *Comparsa* contraria (pag. 64) si risponde con una sola considerazione: i fidecommessi discendono ma non ascendono.

Digitized by Google

ma mi piace notare che vi sono illustri scrittori, come il Windscheid (1), i quali negano che di regola l'avverarsi della condizione sospensiva retroagisca. Ad ogni modo si deve fare una grande differenza fra gli atti tra vivi e quelli a causa di morte: in questi non c'è retroazione. Lo dicono espressamente due testi romani, cioè la L. 42 pr. D. XLIV. 7 e la L. 14 §. 3 D. XXXVI. 2, e di ciò la dottrina è solita addurre ragioni che ormai formano una *communis opinio*. Ma si può prescindere da tutto questo, e concedere pure che sempre e in ogni atto la condizione avverata retroagisca. Sono però necessarii due requisiti: primo, che l'avverarsi della condizione trovi la parte *capace* di diritti; secondo, che esista la *res* oggetto dell'atto. (2) Nel caso nostro non c'era, nel momento della morte di Don Michelangelo, nè l'una cosa nè l'altra: non la *capacità*, perchè aboliti i fedecommessi era scomparsa la capacità fidecommissaria; non la *res*, perchè con quella abolizione il *fideicommissum* era sparito, rimanendo i singoli beni ma non più l'universitas iuris. Lo stesso è a dirsi della *ratihabitio* (3).

La conclusione di tutto questo ragionare è che il diritto romano, considerato nei tempi e nei luoghi ove ha vissuto, ha nei fedecommessi risoluto le controversie e creato le norme

(1) **Windscheid,** *Lehrbuch des Pandektenrechts,* vol. I. (1879) pag. 256.

(2) La difesa avversaria non si è occupata di questi argomenti fortissimi contro la possibilità nella nostra specie di vedere retroagire l'avvenuta premorienza. Ciò fu con mio grande stupore: ma spero che i signori della Corte vorranno su questo punto esprimere la loro autorevole opinione. Per la regola che la res esista *quo tempore conditio extitit* veggasi la L. 14 pr. Dig. XLVI. 2. Per la regola identica in riguardo alla capacità veggasi la L. 60 §. 4 Dig. XXVIII. 5 e la L. 104 Dig. XXXV. 1: quest'ultima legge fa proprio un caso di fedecommesso condizionale. Un interessante passo di **Averanio** (*Interpret. iuris* III e IX, 11) è trascritto nel Parere dell'Alibrandi a pagina 30.

(3) La *ratihabitio* era certo un modo di acquisto fidecommissario, come risulta dalle leggi 10 e 65 del Digesto XXXVI. 1; ma era necessario un atto del cedente, il quale atto nelle condizioni post mortem non poteva avvenire. Fa ridere quello che disse la Cassazione che *la ratifica, per rapporto alla restituzione, nulla aggiungeva*: l'errore derivò dal capire a rovescio la legge 37 Dig. XXXVI. 1 la quale, dopo aver enumerato i varii modi di acquisto fidecommissario, dice: *sed et si postea ratum habuit idem erit dicendum.* Queste parole vogliono dire che tra i varii modi di acquisto (idem erit dicendum) c'è pure (sed et si) la ratifica (ratum habuit).

Digitized by Google

ispirandosi alla volontà del defunto; vorrà anche l' eccellentissima Corte trarre la stessa ispirazione, e vedere se il capo stipite Caetani volle che repentinamente i suoi beni passassero all' ultimo discendente, o non piuttosto desiderò che ogni chiamato ne godesse per tutta la vita *pro decore familiae.*

Digitized by Google

Digitized by Google

Parte Seconda

Passando alla applicazione del dritto romano alla fattispecie gli egregi contradittori premettevano che la primogenitura Caetani aveva subìto una trasformazione, era divenuta un *fidecommisso particolare,* al quale non quadrano i frammenti che trattano *de universa hereditate.* Se realmente tale cambiamento fosse avvenuto non ne scenderebbe la conseguenza.

Prima dei Motupropri Piano, Leonino e Gregoriano, per secoli, e vigenti queste legislazioni, si costituivano fideicommissi progressivi, sopra determinati beni, senza che il gravato avesse la qualifica di *erede universale.* Erano una *universitas bonorum* regolata dal giure fidecommissario. Certo i dotti contradittori, se D. Michelangelo perdurando il sistema dei vincoli avesse ceduta la primogenitura ad un figlio di Donna Ersilia, morto Michelangelo, non avrebbero temuto ostacolo alla azione di D. Onorato, nell' istromento del 1839 foggiato (essi dicono) sulla legislazione in vigore.

Del resto la pretesa trasformazione non ebbe luogo. La primogenitura Caetani restò quale era nel 1621, sebbene il Motuproprio 6 luglio 1816 avesse sottratto al vincolo i beni mobili, per la speciale ragione che accet-

Digitized by Google

tando il legislatore il sistema della pubblicità delle ipoteche, e volendo giustamente estenderlo ai fidecommissi, non era possibile iscrivere il vincolo fidecommissario sopra cose mobili.

Il Duca Enrico prima del 1809 inerendo alle tavole di fondazione aveva promosso giudizio di caducità contro il padre Duca Francesco per alienazioni di fondi primogeniali. Durante la libertà dei beni (1809 a 1816) Francesco era morto. Ma Enrico aveva dritto di tenersi succeduto nella primogenitura al padre dal giorno dell'introdotto giudizio, e iscrisse nel 1819 il vincolo per la primogenitura reintegrata dalla legge Piana.

L'istromento del 1839 che ci oppongono narra questi fatti ed afferma il dritto di Enrico. Che se volle aggiungere che *occorrendo* ricostituiva la primogenitura per prevenire ogni possibilità di liti fra i suoi figli, questa prudente aggiunta non muta la situazione nè in dritto nè in fatto.

Uno dei nostri illustri contradittori invocava le *prammatiche* di Napoli intorno ai *feudi*, e notava che l'istromento del 1621 sottoponeva al vincolo primogeniale tutti i feudi della Casa. Due riflessi mostrano che l'argomento non regge. In Roma non ebbero mai vigore le leggi feudali Longobarde, Aragonesi, o Angoine; nè vi aveano feudi *jure longobardorum* come nell'Alta e media Italia; nè *jure francorum*, come nella meridionale. Qui noi disputiamo dei fondi primogeniali posti nel territorio Romano, dei latifondi di Cisterna, Sermoneta e Pagliano.

I feudi erano stati aboliti in Napoli nel 1804, in Roma nel 1809, e tale abolizione fu confermata poi nel 1816. Non si vede quindi perchè si voglia ridestare una legislazione abolita, mentre i fidecommissi ne hanno una propria.

Si è pure fatto ricorso alle regole dei patronati, e si leggeva una decisione della Cassazione di Napoti del 1886. Ma la Corte di merito ha invece deciso nel senso nostro

Digitized by Google

che il *dominio* dei beni resti al *cedente*. La Cassazione l'ha annullata *per difetto di motivazione*. La lite è dunque *sub judice*, e l'esito definitivo mostrerà a chi giovi. Ora nessuno ha dritto di presagirlo.

Sottoporremo alla Corte Eccellentissima le due decisioni della Corte di merito e della Corte Suprema. Le avevamo chieste a Napoli perchè anche nell'anno scorso avanti la Cassazione di Roma si parlava della causa Motta Bagnara e Spinoso.

Questa situazione di fatto ci desta il ragionevole dubbio che lo stesso possa dirsi di altri brani di decisioni di Napoli che sono stati letti, che non abbiamo veduto, che non sono portati nelle allegazioni dateci dagli avversari, e che, sicuri della lealtà degli esimi contradittori, riteniamo non abbiano dati a voi, Eccellenze. Noi abbiamo dato agli avversari ogni vostro lavoro, e anche quelli di illustri Professori ai quali avevamo chiesto il loro avviso. Non possiamo indurci a credere per parte degli avversari una occultazione.

Intorno all'*ius receptum* ci troviamo in una condizione curiosa, sebbene non sia strana, ed anzi sia frequente nelle contestazioni. Gli avversari ci accusano di portare dei *brandelli* di scrittori e di decisioni che invece ci sono contrari. Noi rimandiamo la censura. Anzichè insistere sulle nostre assertive, preferiamo attribuire alla preoccupazione del proprio assunto, al legittimo impegno della difesa, al prisma a traverso del quale si vede, le accuse che ci fanno gli avversari e chiediamo per noi la stessa misura.

La Corte Eccellentissima leggerà. Vedrà a pag. 34 e seguenti del fascicolo che abbiamo intestato *Autorità*, le decisioni coram Isoard e Ginanni invocate *hinc inde*.

E quanto alle Decisioni 189 e 237 coram Ansaldo di cui si diè lettura all'udienza, preghiamo la Corte di osservare che la prima di esse *è contumaciale* — nè si co-

Digitized by Google

nosce se alla seconda segui la sentenza (essendo noto che le Decisioni rotali non erano che Opinamenti revocabili dallo stesso Turno, nè aveano valore definitivo se non fossero seguite da sentenza — V. De Luca. Relat. romanae Curiae, disc. 32 n. 52); che entrambe le Decisioni confessano essere la questione della validità dell' anticipata restituzione molto controversa sicchè — *nemo ire poterat inficias quod saltem articulus* **foret valde dubius et disputabilis**. — D' altronde in quella causa la Rota si mostrò interamente preoccupata e dominata dalla *singolarissima e peculiare circostanza di fatto* che sarebbe stata cosa enorme condannare il Cardinal Barberini che avea posseduto il fedecommesso per soli cinque giorni a sopportare le conseguenze dei fatti e degli abusi del cessionario Principe Malfeo. —

Come adunque citare quale esempio decisivo quello di una decisione proferita in sì speciali e straordinarie circostanze? — Aggiungiamo poi che in quelle decisioni non si disconosce anzi si riconosce il principio da cui spesso invocato, cioè che la restituzione è nulla se fatta a pregiudizio di terzi — e specialmente dei creditori che « *si non consilio saltem re ipsa manenti fraudati* » (ivi n. 8). —

E appunto perciò gli stessi illustri contradittori e nei loro scritti, e nelle eloquenti orazioni finivano per convenire, che la restituzione anticipata è *inefficace,* se ha il vizio di creare un *pregiudizio,* non attuale ma possibile ad altri aventi dritto; e ci basta. — Ritorniamo all' atto del 13 febbraio 1871. Auguriamo al Duca Onorato lunghissimi e prosperi anni. Ma si può supporre che esso e il figlio premorissero al Duca Michelangelo. — Gli avversari a pag. 66 si preoccupano di questa supposizione fatta anche dalla Corte di Appello di Roma; e rispondono che la primogenitura sarebbe ritornata a D. Michelangelo *agnato.* Il che non è vero, perchè dei fidecommissi primo-

Digitized by Google

geniali non vi ha mai *regresso,* ma *progresso.* Sarebbe passata a Donna Ersilia. È noto che la figlia dell' *agnato* secondo le regole dei fidecommissi è ritenuta *ultimus agnatus.* E anche noto che il *figlio* della donna *agnata* è considerato *agnato* quando nel titolo costitutivo di fondazione non vi è l' esclusione per *modum regulae,* la *triplice concatenata,* il *voto strettissimo di agnazione.*

Ma siamo al 1871, e non vogliamo — a fronte della legge abolitiva, della quale il Decreto Reale sospensivo degli art. 24 e 25 diceva **non potersi dubitare** — occuparci del futuro progresso della primogenitura.

Fermiamoci al giorno 13 febbraio 1871. Se Onorato e Leone premuoiono a D. Michelangelo, chi è il *chiamato* che, lui *possessore,* prenderà la metà dei beni? Evidentemente Donna Ersilia e i di lei figli. La restituzione a D. Onorato gli reca dunque possibile pregiudizio — per lo meno nel senso che come legittimaria non troverebbe più nell'asse ereditario del padre la metà della primogenitura se resta possessore.

Ma rispondono, che questo pregiudizio le viene dalla legge abolitiva, e che si devono solo tenere a calcolo i pregiudizi possibili secondo le tavole di fondazione. Questa limitazione non può avere luogo, giacchè valgono del paro i dritti eventuali che nascono dall' atto costitutivo del fidecommisso come quelli che vengono dalla legge. I creditori non sono contemplati nelle tavole di fondazione. Eppure non si dubita che possono attaccare la restituzione anticipata. E perchè non si dovrà dire esservi parità anzi poziorità per i legittimari che sono creditori creati dalla legge? — Nè è seria (come diremo più oltre) la obbiezione che la Duchessa Enrica Ellis non era legittimaria nel 1871 essendo divenuta moglie del Duca Michelangelo nel 1874. Imperocchè i dritti dei legittimari debbono verificarsi e discutersi nel giorno dell' apertura della successione. Un figlio naturale riconosciuto dopo l'atto di largizione, un postu-

Digitized by Google

mo, se valesse la obbiezione, non potrebbero far valere le loro indiscutibili ragioni. —

La massima è certa e per dritto comune e per la legislazione vigente. — E ci basti ricordare il rescritto degli Imperatori Diocleziano e Massimiano nella L. 5 Cod. de inofficios. donat. ove il diritto dei legittimari d'impugnare *le inofficiose donazioni* (come oggi il diritto di *ridurle*) è riconosciuto anche nei figli nati **poscia** e nati pure da diversi patrimonii. — *Si totas facultates tuas, per donationes, vacuas fecisti quas in emancipatos filios contulisti ; — id, quod ad submovendam inofficiosi testamenti querelam non ingratis liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus detractum, ut filii vel nepotes* **postea** *ex quocumque matrimonii* **legitimo matrimonio nati** *debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum revertetur.* —

E questa massima trova pure applicazione nella seguente esposizione della subalterna nostra dimanda. —

Digitized by Google

Parte terza

Non poteva la difesa avversaria dissimulare a sè stessa la gravità della nostra Conclusione subordinata colla quale sosteniamo, che, ammessa in ipotesi la validità ed efficacia della anticipata restituzione dell'asse primogeniale, dovrebbe pur sempre riconoscersi nella egregia Cliente nostra, per misurare la quota di usufrutto che le accorda la legge, il diritto di computare nella eredità del defunto Duca Michelangelo l'ammontare della metà di quell'asse reso libero dalla legge 1.° luglio 1871 — e perciò raddoppiarono di sforzi per combattere anche questa subordinata ma giustissima dimanda della Duchessa Enrica di cui non ebbe ad occuparsi la Corte Suprema. —

Ma noi riteniamo fermamente che nella ipotesi suddetta, appare certo che l'atto del 13 febbraio 1871 contenne una vera liberalità del genitore verso il figlio Onorato — ed è parimente certo che pel vigente Codice, legge dell'aperta successione, il coniuge superstite ha dritto, per tutela e garanzia della sua quota legittima di usufrutto, che si tenga conto di quella liberalità — senza che valgano le molte obbiezioni che vennero opponendo i due egregi Contradittori ch'ebbero ultimi la parola, e specialmente l'illustre e sempre eloquente Mancini.

Digitized by Google

È quindi còmpito nostro, richiamandoci del resto a quanto fu detto nella nostra Comparsa Conclusionale, dimostrare:

Che l'anticipata restituzione del fedecommesso, compiutasi coll'atto 13 febbraio 1875, si sostanziò in un atto di vera liberalità;

Che la vedova del Duca Michelangelo in forza della vigente legge ha dritto che di tale liberalità si tenga conto nella formazione dell'asse sul quale deve misurarsi la sua quota di usufrutto;

Che ciò tanto più deve dirsi che l'atto del 13 febbraio 1871 fu fatto in previsione della certa e imminente legge abolitiva dei fidecommessi e per preoccuparne gli effetti.

I.

L'atto del 13 febbraio 1875 si risolvette in una vera liberalità.

È molto facile provare e in diritto e in fatto la verità di questa proposizione. Prescindendo dalla validità della anticipata restituzione di un fedecommesso, non può negarsi che colui il quale, invece di rimanere finchè vive e come ne ha diritto, in possesso del fedecommesso, lo trasmette vivente e *ante tempus* al successivo chiamato, priva sè stesso di un positivo ed evidente vantaggio e lo conferisce, beneficandolo, al rinunciatario. Sia pure che costui abbia un dritto eventuale, risolubile però se premuore, al fedecommesso; ma non ha alcun dritto *attuale* nè di aversi l'usufrutto, nè molto meno il dominio dei beni fedecommissari. Dunque se il gravato anticipa la restituzione, se toglie dal proprio patrimonio questo asse, sebbene vincolato, e lo trasferisce nel patrimonio di colui che non vi avrebbe diritto alcuno se non dopo la di lui morte e pur-

Digitized by Google

chè gli sopraviva, fa indubbiamente atto di liberalità; siccome quegli che, non solo dà ad altri *nullo jure cogente*, ma dà con reale e notevole utile di costui e per beneficarlo. — E in tal senso gli scrittori e la Rota romana dissero costantemente che siffatte anticipate volontarie restituzioni, e rinuncie abdicative *sono vere donazioni.*

Senza ripetere ciò che i moderni scrittori insegnano cioè che il rinunciare ad un diritto ereditario non ancora accettato deve considerarsi come una liberalità a favore di colui cui quella rinuncia profitta (Laurent VI. 4. 593) — e che molto più vi ha liberalità quando chi è in possesso legittimo di una eredità se ne spoglia volontariamente a favore di chi gli è sostituito *post mortem* — ci basterà ricordare che la Rota romana, anche dove è invocata dai contradditori ha sempre ritenuto che l'anticipata restituzione di un fedecommesso contiene una rinuncia traslativa a favore del rinunciatario e perciò una vera liberalità. Così nelle stesse decisioni 189 e 237 coram Ansaldo — citate ed esaltate dalla difesa avversaria — l'atto con cui il Cardinale Barberini rinunciò anticipatamente al Principe Maffeo suo nipote e sostituito, fu ritenuto atto di *liberalità*, di vera *donazione*. E infatti nella Dec. 189 n. 25 la Rota dichiara che il Cardinale colla anticipata restituzione fatta a Maffeo — *commendabilem liberalitatem exercuit* — E nell'altra 237 n. 11, dopo avere osservato che se non in modo esplicito avea però di fatto il Cardinale, coll'atto di rinuncia, fatta una anticipata restituzione del fedecommesso, soggiunge al n. 12. — *Nonne quando de facto hereditatem cessit vocato post eum immediate substantialiter et vere restituit ipsam hereditatem? parum quippe interest quod usurpaverit verba potius cessionis, renunciationis, vel donationis — praesertim quia in ipso actu reliquo sibi permisso restitutae ante tempus hereditatis,* **eminenter seu virtualiter continebatur quoque renunciatio, donatio ac**

Digitized by Google

cessio translativa, *respectu saltem illorum fructuum quos in principem transferebat.* — E più oltre al n. 13 ripete che colla restituzione vi era — *subinclusa et compatibilis donatio.* —

E così nella decisione della Rota aretina 21 novembre 1820 in causa Vivarelli, anch'essa più volte citata, si trattò *di donazione* della primogenitura, e solo si discusse se fosse efficace a trasmettere la proprietà o se soltanto i frutti. — E di donazione pure avea trattato il R. Supremo Consiglio di Giustizia il 5 settembre 1817 in causa del fedecommesso Pannochiesi e D'Elci. — E ne piace addurre altra autorità, sempre fra quelle invocate dagli egregi Contradittori. — Ci fu opposta, quasi a colpo di grazia, la sentenza di questa Corte, o meglio della Corte di Bologna in 3° grado, del 2 decembre 1865 in causa Gamba Zinanni. — Ebbene; essa *confermò* la sentenza del Tribunale di Ravenna del 17 novembre 1817; e da questa sentenza confermata risulta che il Conte Gian Carlo Gamba restituì anticipatamente il fedecommesso al Conte Paolo mediante atto di vera e propria *donazione.* — « *È naturale* (vi si legge) *che in materia di donazione, atto che si fa sempre spontaneo* (nullo jure cogente), *la causa prevalente è sempre l'affezione e il desiderio di* **beneficare** *il bene affetto.* » — Egualmente la sentenza del 28 decembre 1860 che in quella Causa proferì in 2° grado il Tribunale d'appello di Bologna (e della quale parleremo più oltre) mentre riformava in parte la sentenza ravennate, riconosceva che il Conte Gian Carlo avea *donato,* mediante anticipata restituzione a Paolo, i fedecommessi ascendentali. — E infine quella stessa sentenza del 2 decembre 1875, tanto vantata in contrario, mentre a differenza della precedente ritenne trasferiti in Paolo rinunciatario tanto i beni dei fedecommessi ascendatatali, quanto quelli dei traversali (chè i primi si dicevano essere rimasti liberi in Gian Carlo ma da lui uniti agli al-

Digitized by Google

tri, traversali, de' quali fece la restituzione anticipata), dichiarò esplicitamente, che non solo quella rinuncia o donazione abbracciava i beni de' fedecommessi ascendentali — ma che « *anche l' anticipata restituzione della proprietà dei fedecommessi trasversali in favore del Conte Paolo, guardata in rapporto alla causa ed al modo della trasmissione, non che in confronto degli inadeguati compensi stipulati dal restituente* (in quel caso s' imponevano alcuni oneri al rinunciatario; il che non si fece nell' atto del 13 febbraio 1871), **vestiva essa stessa il carattere di atto liberale e assumeva il titolo di donazione.** » — E ripete che altri atti di possesso concorrevano « *a toglier qualsiasi dubbio sulla comprensione dei fedecommessi trasversali nell' atto del* 1796 *e sulla realtà dell'* **antioipata restituzione dei medesimi con titolo di donazione.** » — Che anzi siccome Gian Carlo restituendo anticipatamente i fedecommessi si era riservato l' usufrutto (circostanza per la quale il Tribunale di appello avea ritenuto che i fedecommesst trasversali non fossero efficacemente restituiti perchè il diritto di usufrutto, essenziale requisito del fedecommesso, era rimasto presso il restituente (1)), la sentenza dichiarò che

---

(1) L' avere la difesa contraria citata la sentenza del 2 decembre 1865 indusse il sottoscritto a fare ricerca degli atti di quella causa; e, trovatili, si accorse di varie circostanze che dopo tanto tempo (dopo 27 anni!) avea dimenticato; cioè ch' egli stesso, il sottoscritto, nel 1860 avea fatto un parere pei Conti Zinanni, rappresentati dal Procuratore Barbetti, i quali sostenevano ciò che ora sostiene la Duchessa Enrica Ellis Caetani; che avvocati dei Zinanni contro il Gamba furono l' avv. Galassi dapprima, poi in 3° grado nel 1865, come fu detto all' udienza, anche l' illustre Mancini. — La sentenza di 1° grado dell' anno 1817 era stata contraria ai signori Conti Zinanni; quella di 2° grado del 28 settembre 1860, sebbene ritenesse in genere valida la anticipata restituzione dei fedecommessi, pure (accogliendo

Digitized by Google

» *non meno efficacemente poterono essere e furono a*
» *Paolo trasferiti da Gian Carlo mediante la cessione,*
» donationis causa, *i diritti di proprietà a lui compe-*
» *tenti; i quali, sebbene separati dall' usufrutto e riso-*
» *lubili eventualmente, non consistevano tuttavia in una*
» *vana apparenza,* **ma costituivano una sostanza**
» **vera, capace di utili effetti.** »

Se adunque la difesa avversaria invoca quella sentenza (e dobbiamo anzi ringraziarla di averla richiamata in memoria) e ne formò quasi il suo Achille, non può, accettandola nelle parti a lei favorevoli, disconoscerne e negarne la piena attendibilità laddove le è così apertamente con-

---

le osservazioni che io avea fatto nel mio Parere) dichiarò che la riserva dell' usufrutto per parte del Conte Gian Carlo Gamba era incompatibile colla cessione anticipata dei fedecommessi trasversali, nei quali dopo Gian Carlo era chiamato il Conte Paolo rinunciatario; e solo o principalmente in tal parte quella sentenza fu riformata dall'altra del 2 decembre 1865. Nel resto può dirsi che fu confermata, poichè anche la sentenza del 1860 ammetteva in genere la validità dell' anticipata restituzione ma dichiarava però, col sussidio di frammenti del diritto romano e con lungo e dotto svolgimento, che essa non poteva pregiudicare i diritti dei terzi, dei creditori, *dei legittimari;* — la quale massima in sostanza non fu nè poteva essere sconfessata dalla sentenza di 3° grado. E devo aggiungere (lo dico in segno di onore di quell' egregio che fin d' allora imparai a stimare ed amare) che di quella sentenza del 1860, attesa la gravità della causa, fu affidata la relazione e l' estensione allo stesso egregio Prof. Ceneri, il quale allora, col Teodorani, sedeva come giudice nel Tribunale di appello di Bologna e che dimostrò in quel periodo della sua onorata carriera che se era ed è dotto professore, e valoroso avvocato, sapeva essere non meno insigne e degno magistrato. — In 3° grado poi gli avvocati Galassi e Mancini sostenessero virilmente la non validità dell' anticipata restituzione.

O. Regnoli.

Digitized by Google

traria; laddove stabilisce in modo sì perspicuo che l'anticipata rinuncia del fedecommesso poteva avere ed ebbe carattere di vera *liberalità*, di donazione.

Che se ciò è certo in diritto, non lo è meno in fatto. — Già lo vedemmo. Coll'atto del 13 febbraio 1871 il Duca Michelangelo volendo dare al figlio **un' ulteriore non comune prova del suo particolare affetto** — *dichiara di cedere, rinunciare e rassegnare al predetto suo figlio che con* **molta gratitudine e riconoscenza lo accetta** — *il qualunque diritto di dominio, usufrutto causale e possesso formale che ora gli spetta della Primogenitura della casa Caetani — e di tutti i beni che la compongono con tutti i diritti, azioni e ragioni ad essa Primogenitura spettanti.* — Dunque si dà per *affetto* e si accetta *con riconoscenza* quella volontaria e anticipata consegna del cospicuo asse fedecommissario, del valore di oltre dieci milioni, proprietà e usufrutto (e questo, in undici anni, dovette salire a qualche milione!); e si compie così una liberalità amplissima, se altra ve ne fu — e nullameno si tenta asserire che quella non poteva essere, non fu donazione! Auguriamo, non diremo ai nostri Contradittori che non ne hanno nè bisogno nè desiderio, ma alle famiglie bisognose, di cui è sì grande il numero, una simile *non liberalità!* — E se la sentenza del 2 decembre 1865 nella Causa Gamba Zinanni dichiarò contenere una vera liberalità anche l'anticipata restituzione dei fedecommessi Gamba, non ostante che il restituente Gian Carlo *se ne riservasse l'usufrutto finchè vivesse,* si potrà dai Contradittori egregi, che pure invocano quella sentenza, negare che fosse liberalità la cessione anticipata che faceva Don Michelangelo al figlio, dandogli immediatamente e proprietà e usufrutto?

La difesa avversaria disse che veramente grande liberalità non fu quella, perchè ad ogni modo Don Onorato per la nuova legge avrebbe avuto la metà dell'asse primogeniale co-

Digitized by Google

me primo chiamato, e un giorno (se sopravivesse) la legittima sull' altra metà. — Ma è facile rispondere che con quella anticipata restituzione del pingue asse primogeniale si tolse **interamente** dal patrimonio del genitore quell' asse, e che il figlio Onorato in forza della legge abolitiva rimase invece del genitore possessore *in libera proprietà* della metà dell' asse, e *usufruttuario dell' una e dell' altra metà!*

Quanto alla valutazione della possibilità che premorisse Don Onorato — o che Don Michelangelo morisse dopo il 13 febbraio e prima della legge del 1° luglio 1871, ci rimettiamo a quanto sopra fu detto e a quanto fu esposto nella nostra Conclusionale. Il fatto è che il Duca Michelangelo viveva al 1° luglio; e d'altronde era minima la probabilità che in quel breve tratto morisse, lui uomo sano, robusto e ordinatissimo. — E se a ciò si aggiunga la *certezza,* come dimostreremo nuovamente, della imminente abolizione del vincolo, niuno potrà negare che deve sempre e sotto ogni aspetto considerarsi e riuscire vantaggiosissima la cessione e donazione fatta dal Duca al figlio.

II.

La Duchessa Ellis Caetani ha dritto che nella formazione dell' asse ereditario libero di Don Michelangelo si tenga conto della donazione suddetta per misurare la sua quota legittima di usufrutto.

Se potè rincrescere ai difensori della nobile Signora che in qualche Memoria avversaria le si facesse quasi addebito di esercitare, col presente giudizio, un diritto che essa crede (come noi crediamo) di avere, rincrebbe non meno ai medesimi che per combattere tale suo diritto siasi tentato dagli illustri Contradittori — di cui alcuni ebbero pure tanta parte e merito nella formazione della nuova legislazione italiana — di disconoscere tutta la im-

Digitized by Google

portanza ed estensione di quel diritto spettante al coniuge superstite sulla eredità testata dal coniuge defunto, che costituisce una delle più essenziali e felici innovazioni del nostro Codice nazionale.

Il coniuge pel nostro Codice fu considerato membro e parte integrale della vera famiglia — di quel quasi sacro gruppo di persone cosi intimamente congiunte (a differenza degli altri *parenti* fino al 10° grado) che v' è fra loro finchè coesistono una specie di comunione di beni o certo d' interessi, e un reciproco diritto ed obligo di assistenza, e che quando un d' essi manca è nei superstiti diritto a legittima, cioè ad una porzione di eredità del defunto data *dalla legge*, in proprietà o in usufrutto. — Perciò il nostro legislatore — rigettando le antiche teorie per le quali o alla vedova indotata, o al coniuge povero si accordava, quasi sussidio straordinario e umiliante, una quarta maritale, ed estendendo alla successione testamentaria ciò che aveano già fermato i Codici austriaco, parmense e sardo in caso di successione legittima — attribuì giustamente al coniuge superstite, in ragione del vincolo santissimo, in ragione dell' averlo considerato membro della famiglia, una quota legittima in usufrutto.

Non ricorderemo la tanto controversa questione se per effetto di tale diritto il coniuge superstite sia un vero erede — nè le decisioni che gli negano tale qualità perchè la sua porzione gli compete in usufrutto e non in *proprietà*, e perchè gli si può dare a scelta degli eredi in uno dei modi contemplati agli articoli 815 e 819 del Codice civile. — Ma basta a noi tener fermo che quella quota di usufrutto se non gli spetta a titolo di vero erede è però ne' suoi effetti parificata alla legittima dovuta ai discendenti e agli ascendenti.

Non è inutile rammentare che fino dal 1860 la Commissione istituita a Torino per la riforma del Codice albertino propose quella radicale riforma, come ne fa fede

Digitized by Google

la Relazione nel Ministro Cossinis quando nella tornata del 19 giugno 1860 presentò alla Camera dei deputati *il Progetto di revisione del Codice Albertino;* nella quale si legge che la Commissione (1) « *rende il debito onore alla santità del matrimonio, al sacro vincolo che congiunge in una vita comune e con sì intima unione il marito e la moglie* **ed introduce un diritto di legittima a favore di quello dei coniugi che sopravive,** *se non in proprietà, almeno in usufrutto — savio e nobile procedimento che* **da sè solo basterebbe** *a porre in rilievo gli elevati pensieri che informano il progetto della novella legislazione.* »

È perciò che nel progetto di quel Codice alle tre sezioni in cui era diviso nel Codice sardo il Capo 3° (Successioni testamentarie) intitolato: *Della porzione di cui si può disporre per testamento* e che riguardavano la legittima, si aggiunse una sezione 4ª *Dei diritti del coniuge superstite* — e appunto nell'art. 902 del Progetto si formulò quel nuovo suo diritto con quelle stesse parole che furono poi ripetute nell'art. 810 del successivo Progetto del Ministro Miglietti (1862), nell'art. 799 del Progetto Pisanelli (1863) e infine nell'art. 812 del Codice civile — *Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione ha diritto sulla eredità dell' altro coniuge, nel caso che lasci figli legittimi, all' usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero anche il coniuge.* —

Dunque la stessa sede e il Capo in cui fu collocata quella nuova disposizione, sede e Capo che comprende i soli aventi

---

(1) Di quella Commissione di cui faceva parte principale l'illustre Mancini, uno de' difensori della Duchessa, il Regnoli, si compiace di aver fatto parte ei pure, propugnando fin d'allora con ogni sforzo e per quanto era in lui quella importante riforma.

Digitized by Google

dritto a riserva, cioè al § 1° i discendenti e ascendenti, e nel § 2° il coniuge e il figlio naturale — mostra che questi furono parificati ai legittimari, e ne sono una specie. — Dunque se non si vuol dire erede il coniuge perchè dalla legge gli si accorda una *legittima* (cioè una quota che deriva *dalla legge*) soltanto in usufrutto, non è men vero che egli è parificato ai legittimari discendenti o ascendenti in ciò che è essenziale e caratteristico della legittima, cioè che il suo diritto gli è accordato direttamente dalla legge indipendentemente e anche malgrado la volontà del coniuge testatore. — Perciò mentre *s' innestò* quella disposizione nel Codice sardo, si soggiunse nell' art. 913 del Progetto Cassinis che — *il coniuge superstite e il figlio naturale per le quote di usufrutto e di proprietà loro rispettivamente attribuite* **godranno degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimarii riguardo alla legittima.** — E ciò ripetè nell'art. 819 il Progetto Minghetti, e lo ripetè poi il Codice civile nell' art. 820.

Ed era ben naturale e necessario, che se il legislatore italiano attribuiva al coniuge quella specie di legittima, sebbene in usufrutto, dovesse pure provvedere a che non potesse tale suo diritto essere reso illusorio da donazioni o da altre disposizioni che l' altro coniuge facesse per atto fra vivi o di ultima volontà. Quali erano infatti le garanzie che la legge nostra (come erano nel diritto romano la querela d' inofficioso testamento o d' inofficiosa donazione) attribuiva ai discendenti perchè per fatto del genitore non si rendesse illusorio il loro dritto alla legittima? La collazione fra loro e la riduzione verso gli altri, mercè cui per formare la massa ereditaria o i beni del testatore e misurare quindi la quota legittima dovea tenersi conto delle liberalità o per atto fra vivi o di ultima volonta. Ora se questa è l'unica e ovvia garanzia data ai legittimari per tutela della loro legittima contro

Digitized by Google

il fatto del *de cujus*, non può non essere il medesimo per assicurare il diritto del coniuge superstite e garantirgli la sua quota d' usufrutto — poichè appunto la legge vuole ed ordina espressamente che esso — *goda degli* **stessi** *diritti e delle* **stesse** *garanzie di cui godono i legittimarii riguardo alla legittima.* — Se fosse altrimenti, ci dicano di grazia gli egregi Contradittori (i quali, lo ripetiamo, vediamo con sorpresa fare strani sforzi per immiserire o rendere effimero quel diritto del coniuge che è un vanto della legislazione italiana), ci dicano di grazia a che cosa si ridurrebbe quella innovazione, quel diritto del coniuge *parificato espressamente a quello dei legittimari,* a che si ridurrebbero quelle *garanzie* di che la legge lo ha circondato e munito?

La difesa avversaria confonde a bello studio la qualità di erede con quella di legittimario. — Sia pure che il coniuge non è erede, perchè della sua quota datagli dalla legge non ha la proprietà — ma è *legittimario* perchè dalla legge stessa ha il suo diritto, la sua quota di usufrutto, e la legge vuole che essa sia interamente uguagliata alla legittima degli altri legittimari. Perciò tale sua quota non può essere gravata di pesi e condizioni; perciò, come gli altri legittimari debbono imputare nella loro quota di proprietà ciò che ricevettero dal *de cujus,* anche il coniuge *deve imputare nella sua quota di usufrutto tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali* (art. 820); perciò ha diritto come gli altri legittimari di veder ridotte quelle liberalità per atto fra vivi o di morte che ledono quella sua quota assicuratagli dalla legge. « *Se la quota devoluta al coniuge* (così la Relazione del Guardasigilli al Re quando presentava alla sua sanzione il riformato Codice civile) *non è una vera legittima in proprietà e quindi non gli attribuisce la qualità di erede, però essa gli* **è assicurata colle stesse garanzie di cui godono gli eredi aventi diritto a riserva.** *Fra le*

Digitized by Google

conseguenze di questa **assimilazione** *vuolsi accennare quella per cui il coniuge non può essere tenuto in ragione del suo usufrutto, al pagamento dei legati, ancorchè tale in genere sia l' obligo dell' usufruttuario di una quota parte del patrimonio. È principio che la legittima non può essere sottoposta a condizione o peso; nè potrebbe l' obligo di pagare i legati conciliarsi col diritto che appartiene al coniuge* **di farli ridurre** *per mantenere* **salva** *la sua quota di usufrutto.* »

Nè vale che la difesa avversaria per sfuggire a queste assolute e precettive disposizioni della provvida e giusta nostra legge e alle inevitabili sue conseguenze, invochi l' art. 1014 in cui è detto che — *la collazione è dovuta, soltanto dal discendente coerede al suo coerede, secondo l' art. 1001. Essa non è dovuta nè ad altri eredi nè ai legatari* — quasi che non possa perciò il coniuge aver diritto a collazione. — Questo specioso argomento non ha valore di fronte alla esplicita e certo non inutile disposizione degli art. 812 e 820. — Anzi tutto sarebbe facile rispondere che il § 2 del capo III del Codice (successioni testimentarie) che riguarda i limiti della facoltà di disporre per testamento, fu aggiunto e come innestato in quella parte del Codice francese e del sardo, senza mutare materialmente o rifondere le altre parti di quei Codici. E del francese ben si comprende, perchè esso non accorda alcun diritto al coniuge superstite; e il sardo non volendo disfare o rifare le altre parti, tolte dal francese, e relative alla riserva e alla collazione, si stette pago, dopo avere introdotta quella novità, quel diritto del coniuge elevato a legittimario, di dichiarare, parendogli che bastasse, nell' articolo 820 che tutto ciò che era stabilito circa *al diritto e alle garanzie degli altri legittimari*, cioè di coloro che (ascendenti e discendenti) erano stati fino allora i soli aventi ragione di riserva, si dovesse intendere ripetuto a favore del coniuge, e

Digitized by Google

circa al suo *diritto* e *alla garanzia* del medesimo. — Dunque l' art. 1014 tolto dall' 857 del Cod. francese, e copiato dal 1080 dell'albertino, che non ammettevano la legittima in usufrutto del coniuge superstite, non può più opporsi al coniuge, secondo il nostro codice, parificato agli altri legittimari, per impedirgli di difendere e conservare intatta la sua quota rimpetto a chiunque e a qualunque atto che miri ad intaccarla o renderla illusoria,

Ma vi ha un' altra risposta perentoria. L' articolo 1014 nulla ha a fare col caso presente. La collazione propriamente detta tende a mantenere per quanto è possibile la eguaglianza tra i figli; riguarda soltanto i rapporti tra i discendenti coeredi. Ma, una volta rispettati questi rapporti fra i medesimi, non ne deriva punto che debbano disconoscersi i diritti del coniuge superstite, che sono affatto indipendenti da quelli. Qualunque sia l' effetto della collazione fra i figli del *de cujus*, il diritto del coniuge si esercita *sopra l' intera eredità;* egli deve avere una quota di usufrutto, e non già sulla metà della eredità riservata ai legittimari anche in caso di dispensa dalla collazione, ma sulla parte disponibile. Sicchè o esistano discendenti legittimarii, o ascendenti, o eredi estranei, esso, il coniuge, che non è erede ma è legittimario, ha **sempre** *ed ugualmente* il diritto indiscutibile di aversi la sua quota di usufrutto datagli e assicuratagli dalla legge, sebbene in diversa misura secondo che concorre cogli uni e cogli altri, come recano gli art. 812, 813 e 814. Se la legittima del coniuge fu lesa, il che non si può vedere altro che per mezzo della formazione della massa secondo l' art. 822, è indifferente che le donazioni siano fatte ai figli o agli estranei. Cosi la L. 1, Cod. de inoffic. donat. dà diritto ai legittimari d' impugnare le donazioni a chiunque siano fatte — *factis donationibus sive in quosdam liberos, sive in extraneos.*

Digitized by Google

È dunque per un manifesto e grave equivoco che si ebbe ricorso all'articolo 1014 che nulla ha a fare colla nostra causa. Fu inopportuno invocare quell' articolo che riguarda esclusivamente i rapporti fra figli o discendenti e regola *fra loro* la collazione. — Ciascun d' essi dovrà conferire rimpetto all' altro la liberalità che s' ebbe dal comune autore; — ma, *fatti questi conti* fra loro — non possono poi, come nol può qualunque altro erede, esimersi dal rispettare il diritto del coniuge superstite; rispetto che non si può ottenere altro che tenendo conto di tutte le liberalità che per atto fra vivi o di morte furono fatte dal coniuge defunto verso i discendenti o verso altri, e che riuscirebbero a ledere o distruggere quella quota di usufrutto che la legge in modo assoluto ha attribuita e assicurata al coniuge superstite. L'unica cosa che potranno esigere gli eredi, figli o estranei, dal coniuge, sarà ch' esso imputi alla sua volta nella sua quota ciò che s' ebbe per convenzioni matrimoniali — come nei particolari rapporti fra i discendenti ciascuno imputa ciò che s' ebbe per donazione. — Insomma l' art. 1014 *riguarda i particolari rapporti tra i discendenti;* gli art. 812 e 820 *riguardano i rapporti del coniuge* **verso l' intera eredità,** *qualunque siano gli eredi* — e il suo diritto in questo caso si esercita necessariamente per mezzo della *riduzione* (la quale è simile al rimedio che per diritto romano competeva al legittimario per far ridurre le *inofficiose donazioni* a chiunque fossero fatte), secondo l' art. 822, che vuole garantito ogni legittimario — ogni legittima verso *chiunque,* e perciò anche il coniuge contro qualsiasi erede o donatario discendente, ascendente o estraneo.

Se così non fosse, lo ripetiamo, non sarebbe una irrisione il diritto di legittima in usufrutto che la legge accorda al coniuge? — Tizio ha moglie e figli, ed ha un cospicuo patrimonio. Lo dona *tutto* ai figli. Poi muore con testamento in cui non fa menzione del coniuge. —

Digitized by Google

Secondo il sistema avversario il coniuge *non avrebbe alcun diritto*, ossia il suo diritto di legittima sarebbe inutile; e la tanto giusta quanto esplicita disposizione degli articoli 812 e 820 rimarrebbe lettera morta! Ma questa enormezza non è possibile! Non può il fatto dell'uomo prevalere alla legge, nè la donazione fatta dal padre ai figli o ad altri distruggere il diritto della vedova; chè non è diritto quello che altri può impunemente eludere e irridere; e la legge italiana, lo ripeteremo anche una volta, volle attribuire al coniuge un **vero diritto di legittima in usufrutto**, e volle che tale diritto gli fosse *garantito* rimpetto alla intera eredità (chiunque fosse erede o donatario) nella stessa guisa che volle garantito il diritto di legittima in proprietà ai discendenti.

E l'esempio che abbiamo addotto può ripetersi se fingiamo che Tizio avendo moglie e non avendo figli doni vivente tutto il suo ricco patrimonio ad estranei, e faccia poi testamento disponendo dei pochi oggetti rimastigli. — Anche in tal caso, secondo la poco umana e giuridicamente impossibile teoria avversaria, la vedova invocherebbe indarno gli art. 812 e 820 del Codice, e il proprio diritto! —

Possiamo quindi concludere che nel caso presente la Duchessa Enrica, quando morì il consorte, nel decembre 1882 avea dritto alla quota in usufrutto attribuitagli ad *instar legitimae* dalla legge italiana — e che per misurare tale legittima essa poteva e può pretendere che nella formazione dell'asse o della massa ereditaria sulla quale deve misurarsi la sua quota si tenga conto delle liberalità che il coniuge defunto avesse eseguite in qualunque tempo verso chiunque, e nel caso attuale della amplissima liberalità che il Duca esercitò verso il figlio Principe Onorato mediante l'atto del 13 febbraio 1871.

Digitized by Google

III.

L'anticipata restituzione dell'asse primogeniale non può ledere i diritti della vedova Duchessa Enrica anche perchè appare fatta per eludere gli effetti della legge abolitiva dei fedecommessi.

Debito di difesa ci costringe ad insistere anche su questo alquanto ingrato argomento, il quale d'altronde s'impone a chiunque esamini senza preoccupazioni le circostanze nelle quali ebbe luogo la improvvisa restituzione della primogenitura.

Uno de' primi atti del Governo italiano, appena Roma fu riunita all'Italia, fu quello di provvedere anche ivi, e specialmente ivi ove era la capitale della nazione, alla unificazione della legislazione civile, essenzialissimo cemento della unità nazionale. Perciò il Luogotenente del Re, Lamarmora, col Decreto del 27 novembre 1870 pubblicava colà il Codice civile che *vietava* negli art. 899 e 900 ogni maniera di sostituzioni fidecommissarie come affatto incompatibili colla odierna civiltà, col nostro diritto publico e civile. — Siccome però a Roma altra volta (nel 1809) si erano aboliti i fedecommessi facendo libero proprietario di tutti i beni svincolati il possessore attuale, e d'altronde molte ricche collezioni artistiche, unite a fedecommessi romani, potevan essere disperse se non si provvedesse alla loro conservazione quando apparissero soggette all'uso publico — perciò quel Decreto sospese per breve tempo l'applicazione degli art. 24 e 25 delle Disposizioni transitorie finchè vi avesse provveduto un'apposita legge da presentarsi al Parlamento; il che fu fatto poco dopo. — Ora non poteva esser dubbio che, essendosi *vietati assolutamente i fedecommessi,* dovessero essere aboliti anche i preesistenti come si era fatto nel resto d'Italia, perchè anch'essi erano

Digitized by Google

incompatibili colla nuova legislazione; e infatti la Relazione che accompagnava quel Decreto conteneva questa importante ed esplicita dichiarazione « *che, se non* **può esservi dubbio** *sulla convenienza di far cessare siffatti vincoli, si debba però lasciare al senno del Parlamento lo stabilire il* **modo** *con cui abbia ad* **attuarsi** *la risoluzione* ». Dunque era **indubitata,** era **certa** l'abolizione dei fedecommessi in Roma. — Era solamente incerto se si dovesse dichiarare sciolto interamente a favore del possessore l'asse fidecommissario, o se una metà a lui, e l'altra ad un primo chiamato, come recava l'art. 24 delle transitorie. — E infatti poco stante, apertosi il Parlamento, fu immediatamente presentato il progetto di Legge per l'abolizione, e approvato in breve dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, e publicata la legge alla fine di giugno e al 1.° di luglio di quell'anno.

Ciò posto, come può negarsi che il Duca Michelangelo, uomo istruito, accortissimo e deputato al Parlamento, quando coll'anticipata restituzione del 13 febbraio 1871 diè al figlio tutto l'asse primogeniale — proprietà, usufrutto e possesso — agisse colla certa scienza e coscienza che la Primogenitura Caetani sarebbe stata indubbiamente risoluta fra pochi giorni, e che perciò, pel desiderio di conservare, non ostante la imminente legge, quella primogenitura almen per due gradi nella sua famiglia, tentasse di eludere gli effetti della stessa indefettibile legge? Egli infatti con quell'atto tentava di mutare e alterare il corso e l'ordine naturale della successione fedecommissaria — facendo sì che al publicarsi della legge abolitiva non egli si trovasse *in possesso* della primogenitura ma il figlio Onorato; e che non Onorato fosse il *primo chiamato,* ma Leone figliuolo dello stesso Onorato! Egli con quell'atto in sostanza (ammessa la validità della restituzione) sottraeva al proprio patrimonie tutto quel grande complesso di beni primogeniali e lo trasferiva nel patrimonio del figlio — sicchè alla di lui morte

Digitized by Google

gli altri legittimari e con essi la vedova non avrebbero più trovato nel patrimonio di lui quella massa di beni, sui quali esercitare e misurare il loro diritto alla porzione legittima. — Ma ciò non poteva essere permesso, perchè ciò che si fa scientemente e pensatamente per eludere una legge inevitabile e certa, alla vigilia della sua publicazione, non può avere effetto.

Nè vale il dire che il Duca di Sermoneta potendo, come si pretende, restituire anticipatamente la primogenitura non fece che *uti jure suo*. Se tal massima è vera in genere, non lo è più quando si agisce in tali circostanze da offendere l'altrui diritto. L'esercizio di un nostro diritto è legittimo ancorchè rechi incomodo ad altri; ma non mai quando offenda il diritto altrui. — E quando Don Michelangelo donava al figlio l'asse primogeniale sapeva con certezza indiscutibile non solo che i fedecommessi erano assolutamente impossibili, ma che pochi dì appresso sarebbero aboliti. Senza che valga a menomare la intuitiva evidenza del fine che egli si proponeva con quella improvvisa restituzione l'essersi asserito nell'atto del 13 febbraio 1871 che egli vi si conduceva perchè era cieco, e perchè gli riusciva grave attendere all' amministrazione di quel patrimonio. — Chè notammo già come la sua cecità risalisse a circa quindici anni innanzi — ed egli avea poi con si intelligente e singolare valentia amministrato fino a quel giorno e amministrava il suo patrimonio tanto libero che primogeniale da migliorarlo e aumentarlo in modo che niun altro — anche non privo della vista — avrebbe potuto e saputo fare. — Ed anzi, oltre che nel resto, il fatto contradiceva alle parole; poichè egli, il Duca, non ostante l'allegata cecità e il desiderio di liberarsi dal peso dell'amministrazione, continuava a ritenere *per sè e ad amministrare* il vistosissimo suo patrimonio libero, del valore di circa sette milioni!

E a questo proposito giova notare che non bene ci si

Digitized by Google

oppose dall' illustre giureconsulto che ultimo ebbe la parola pel Duca Onorato, come anche nella Causa Gamba Zinanni il Conte Gian Carlo Gamba avesse fatta anticipata restituzione del fedecommesso, sebbene fosse prevedibile una possibile abolizione dei fedecommssi. — Il paragone non regge. Il Conte Gian Carlo *sotto il governo pontificio,* chiedendone l' autorizzazione al *Cardinal legato di Ravenna,* procedette a quella restituzione nel 23 aprile 1796. — Solo nell'anno successivo, dopo quasi un'anno e mezzo, le Romagne furono occupate dalle truppe franco-lombarde — mutato il Governo, e publicata poscia la legge termidoriana. — Vi era adunque in quel caso una sola lontanissima possibilità di futura mutazione di Governo, e di legislazione. Che anzi nella sentenza del Tribunale d'appello di Bologna del 31 decembre 1860 proferita in quella causa si diceva che *il Conte Carlo nell' atto del 23 aprile 1796 si appalesa alieno dal sospettare un cambiamento di legislazione!* — mentre nel caso nostro il Governo era già mutato ed attuata la legislazione che proscriveva assolutamente i fedecommessi, ed era già publicato il Decreto che dava la *certezza* che sarebbero immediatamente aboliti anche in Roma! —

Che più? La restituzione era fatta *ad un figlio ed a capitale perduto.* Ora l'art. 811 del Codice italiano allora vigente dichiara con presunzione *juris et de jure* che tali atti debbono **assolutamente** ritenersi fatti in frode e danno degli altri legittimari. — Dunque, come negarlo? la vedova legittimaria ha diritto che dal figlio donatario si computi nella massa dividenda l'importo della metà del restituito fedecommesso.

Nè osta l'obbiezione che quando il Duca procedette all'atto del 13 febbraio 1871 non aveva ancora sposata la nobile signora Ellis; quasi che quella improvvisa e anticipata restituzione non potesse offendere diritti di lei che non divenne sua moglie se non in appresso. — Chè è troppo

Digitized by Google

agevole osservare che il Codice civile italiano non solo vigeva in Roma nel 1882, ma anche nel 1871 era già publicato e fin d'allora assicurava al coniuge *superstite* il nuovo diritto di legittima in usufrutto — e tale diritto era riservato al vedovo o alla vedova che fosse *superstite* quando morisse l'altro coniuge; dovendosi — chi nol sa? — i diritti successori determinare al *momento dell' aperta successione* e secondo il rapporto che *allora* esiste fra il defunto e il successore e che dee regolarsi dalla legge *allora* vigente. Richiamiamo qui la L. 5 Cod. de inoff. don. sopra citata.

Che poi l'anticipata restituzione di un fedecommesso il quale implicava una si considerevole liberalità, non potesse farsi, neppure sotto l'impero del diritto comune *in fraudem legis*, e con pregiudizio dei terzi — o creditori o legittimari — fu già a lungo dimostrato nella nostra Conclusionale e Memoria. —

E ne piace ora aggiungere un'altra autorità che i Contradditori egregi non potranno disconoscere, poichè essi stessi, o alcuni di essi, come dissero all'udienza, furono difensori dei Conti Zinanni. — Ora ecco ciò che la sopra mentovata sentenza del 31 dicembre 1860 redatta dal dotto e valoroso prof. Ceneri dichiarava in tal parte — non disdetta dalla posteriore sentenza di 3.° grado del 25 settembre 1865. — Premesso che alla regola, potersi fare anticipata restituzione, vi erano eccezioni prosegue: « *Così per esempio, se si darà caso in cui questa restituzione anticipata si vedesse fatta per portare pregiudizio* **ai diritti altrui,** *sarebbe un ben triste sistema di legislazione quello che lasciasse un tal caso sotto il dominio della regola generale. Alla teoria romana non si può appuntare un errore sì grande. — Essa riconosce attaccabile una restituzione fatta in frode degli altrui diritti.* » — E dopo avere richiamato il testo della L. 17 D. Quae in fraudem, e dimostrato che *Praetor fraudem intelligit etiam in tem-*

Digitized by Google

pore fieri, soggiunge più oltre: « *È poi superfluo l'avvertire che ciò che dicesi dei creditori frodati trova la sua diretta applicazione* **in rapporto ai legittimari** *frodati, i quali possono allora esercitare il loro diritto colla querela inofficiosae donationis, di cui parla a lungo il tit. 29 Libro 3° del Codice. L'importante adunque non è già di vedere se in genere possa farsi una anticipata restituzione, cosa di cui niuno dubita, ma è di vedere se con un dato atto di restituzione anticipata* **si sia dato danno ai creditori o ai legittimari;** *se si è dato danno, quell'atto va soggetto ad impugnativa.* » — E più oltre: — « *Alle figlie frodate nel loro gius di legittima non si sarebbe potuto negare un rimedio giuridico per venire contro quell' atto.* »

E quello che allora dicevasi dei figli oggi deve dirsi anche del coniuge superstite, parificato ai legittimarii. — In tal parte, lo ripetiamo, non fu riformata la sentenza suddetta dalla posteriore del 1865, oggi oppostaci dalla difesa avversaria. — In questa ultima si stabilì bensì che l'anticipata restituzione non poteva nuocere a coloro che fossero stati direttamente chiamati al fedecommesso invece dei rinunciatari, come si era già detto dalla Rota nelle decisioni Coram Ansaldo; ma non si escluse, nè lo si poteva, che non potesse nuocere neppure ai terzi, ai creditori, e specialmente ai legittimari.

Quanto poi all'aver potuto il restituente Conte Gian Carlo prevedere la *possibilità* di una legge abolitiva, non solo quella sentenza in caso così diverso, come vedemmo, la esamina per vedere se la restituzione fosse fatta sotto la tacita condizione della permanenza dei vincoli fedecommissarii, e dichiara che poteva dirsi non estraneo il pensiero di prevenire il *forse non lontano svincolo dei fedecommessi* — ma ad ultimo finisce col fondare la causa precipua della restituzione *nell' affetto e nel desiderio di beneficare il donatario.* Ad ogni modo il caso è totalmente

Digitized by Google

diverso dal nostro, ove esisteva la *certezza* dell' imminente svincolo, e ove si pregiudicarono i legittimarii (la figlia e la vedova); nel qual caso, non contemplato nella sentenza del 1865, stava nella sua interezza la massima non meno morale che giuridica fermata nella bella sentanza che in quella Causa l' esimio Ceneri dettava nell' anno 1860.

Ci sembra pertanto non potersi dubitare:

Che l' anticipata restituzione fatta dal Duca Michelangelo al figlio Principe Onorato, posto che potesse ritenersi valida ed efficace, costituì evidentemente **una vera, una grande liberalità** del primo a favore del secondo;

Che la vedova Duchessa Enrica Ellis Caetani, come avente per la legge italiana un diritto di legittima in usufrutto, parificata ai diritti degli altri legittimari e protetta colle identiche garanzie, giustamente chiese che, per misurare **quella sua quota legittima di usufrutto**, si tenga conto della suddetta ragguardevolissima liberalità nel formare la massa dei beni del defunto consorte;

Che tanto più ciò deve ammettersi in quanto che quella anticipata restituzione, quella improvvisa e singolare liberalità fu fatta coll' innegabile proposito di eludere la legge abolitiva di cui era realmente e legalmente **certa** la imminente pubblicazione.

Confidiamo quindi che la Corte nella sua nota dottrina, imparzialità e diligenza, con sentenza degna della sua fama, o accoglierà le nostre Conclusioni principali, dichiarando inefficace la restituzione anticipata fatta coll' atto del 13 febbraio 1871, e perciò *possessore legittimo e attuale* nel giorno 1° luglio 1871 il Duca Don Michelangelo Caetani; — O per lo meno accoglierà la nostra subalterna Conclusione sentenziando che, ove quella restituzione sia valida, la nostra egregia Cliente ha il diritto, in virtù della legge italiana, che nella formazione dello

Digitized by Google

stato ereditario, sul quale essa deve misurare la sua quota legittima di usufrutto, deve tenersi conto di quella insigne liberalità fatta dal defunto suo consorte.

Così, se la intima nostra convinzione non c' illude, questa Causa, che subì tante fasi e che, come poche altre in Italia, eccitò tanto interesse nel foro e nel publico, sarà definita dalla sapienza di questa illustre Corte, non solo come è nei voti della nobile nostra Cliente, ma secondo lo spirito che dettò i responsi dei sommi giureconsulti romani — e secondo i non meno elevati concetti cui si ispirò la legislazione della risorta nostra nazione.

Li 7 aprile 1887.

Avv. Tommaso Corsi
Avv. Antonio Giordani
Avv. Oreste Regnoli
Avv. Pietro Cogliolo
Avv. Sveno Battistini Procuratore.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

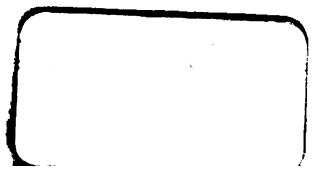

Digitized by Google

Digitized by Google